

**CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE
POLIZZA "R.C. AUTOMEZZI"
e GARANZIE ACCESSORIE**

**Contraente
COMUNE DI MARANO VICENTINO**

**Piazza Silva, 27
36035 MARANO VICENTINO
C.F. 00267100246**

Durata della polizza

**Effetto: ore 24.00 del :01/01/2019
Scadenza: ore 24.00 del :01/01/2020**

DEFIZIONI

| | |
|-------------------------------|---|
| Contraente / Ente | il soggetto che stipula l'assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta |
| Assicurato | il soggetto il cui interesse è garantito dall'assicurazione |
| Assicurazione | il contratto di Assicurazione |
| Beni o Enti assicurati | gli autoveicoli e i natanti così come definito nell'oggetto della copertura |
| Società | la o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza |
| Polizza | il presente contratto di assicurazione |
| Premio | la somma dovuta alla Società a corrispettivo della prestazione assicurativa |
| Rischio | la possibilità che un evento dannoso si manifesti |
| Franchigia | somma fissa non indennizzabile |
| Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile |
| Scoperto | percentuale di danno non indennizzabile |
| Sinistro | il verificarsi di un evento dannoso |

VEICOLI DA ASSICURARE : Complessivamente n° 19

PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO : VICENZA

MASSIMALI E FORMA DI ASSICURAZIONE:

- 1) AUTOVETTURE : €. 7.290.000,00 PER SINISTRO
7.290.00,00 PER PERSONA
7.290.00,00 PER COSE
Tariffa Bonus/Malus
- 2) AUTOCARRI
(trasporto conto proprio) : €. 7.290.000,00 PER SINISTRO
7.290.00,00 PER PERSONA
7.290.00,00 PER COSE
Tariffa fissa o corrispondente classe B/M
- Carico e scarico
- 3) MOTOCARRI : €. 7.290.000,00 PER SINISTRO
7.290.00,00 PER PERSONA
7.290.00,00 PER COSE
Tariffa fissa e/o corrispondente classe B/M
- 4) MOTOCICLI : €. 7.290.000,00 PER SINISTRO
7.290.00,00 PER PERSONA
7.290.00,00 PER COSE
Tariffa Bonus/Malus
- 5) CICLOMOTORI : €. 7.290.000,00 PER SINISTRO
7.290.00,00 PER PERSONA
7.290.00,00 PER COSE
Tariffa Bonus/Malus
- 6) MACCHINE OPERATRICI : €. 7.290.000,00 PER SINISTRO
7.290.00,00 PER PERSONA
7.290.00,00 PER COSE
Tariffa fissa
- 7) RIMORCHI : €. 7.290.000,00 PER SINISTRO
7.290.00,00 PER PERSONA
7.290.00,00 PER COSE
Tariffa fissa

Le Condizioni Addizionali che seguono integrano e prevalgono, in caso di discordanza, le Condizioni Generali per l'Assicurazione R.C.A., Incendio e furto e Danni Accidentali che dovranno essere allegate da parte della Società.

ART. 01 – ESTENSIONI DI GARANZIA E PRECISAZIONI

Ad integrazione e precisazione delle Condizioni Generali a stampa del Capitolato di Polizza allegato, si conviene fra le Parti quanto segue:

- a) La garanzia è sempre inclusiva dei trasportati, siano essi dipendenti o non dipendenti, anche se trattasi dei legali rappresentanti dell'Ente;
- b) La Società rinuncia ad applicare, per i trasportati del veicolo assicurato, qualsiasi riduzione di indennizzo in relazione al mancato uso delle cinture di sicurezza;
- c) La garanzia si intende operante anche nel caso in cui il conducente del veicolo risultasse privo di regolare abilitazione alla guida o in possesso di patente scaduta, nonché in caso di guida in stato di ebbrezza;
- d) La mancata o ritardata revisione dei mezzi, così come la mancanza di manutenzione o la non conformità alle normative in vigore o alle indicazioni riportate nella Carta di Circolazione del veicolo, non costituirà motivo di pregiudizio o riduzione dell'indennizzo;
- e) Le variazioni di premio per inclusione, esclusione o sostituzione di veicoli verranno regolate al termine di ciascuna annualità assicurativa con emissione di apposita appendice;
- f) L'inclusione di nuovi veicoli a sostituzione di altri esclusi in precedenza, purchè effettuata entro TRENTA GIORNI dall'esclusione, consentirà il mantenimento – ove previsto – della Classe di Merito (Bonus/Malus) preesistente;
- g) Le tariffe premio previste nella presente polizza si intendono valide per l'intera durata contrattuale riportata nel frontespizio. Ove la Società dovesse introdurre, nel corso di validità della presente polizza, nuove tariffe o normative migliorative di quelle standard in vigore all'atto della stipula della polizza stessa, tali normative verranno automaticamente introdotte anche nella presente polizza così come le riduzioni tariffarie verranno (in forma percentuale) applicate anche ai fini della determinazione dei premi della presente polizza;
- h) Ricorso terzi da incendio : La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti causati a terzi per €. 800.000,00 compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio;
- i) Responsabilità Civile dei trasportati : La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati in conseguenza della circolazione nel limite del massimale RCA indicato in polizza, esclusi i danni al veicolo stesso;
- j) Carico e scarico : Limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di cose, la Società risponde dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. La garanzia è prestata nel limite del massimale RCA indicato in polizza. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni.

SEZIONE 2 “INCENDIO FURTO” E “DANNI ACCIDENTALI” – CONDIZIONI ADDIZIONALI

- Valida solamente per gli Automezzi per i quali è indicata la somma assicurata -

ART. 01 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti agli autoveicoli assicurati (riportati nell'allegato elenco veicoli) compresi accessori stabilmente installati sui veicoli, cerchi ruota e fonoaudiovisivi, da:

- a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante, furto e/o rapina totale o parziale, tentati o perpetrati, anche se derivanti da eventi sociopolitici, occupazioni in genere, terrorismo e sabotaggio, incluso danni conseguenti a furto o tentato furto di cose non assicurate;
- b) danni accidentali ai veicoli, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada;
- c) uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- d) terremoto ed alluvione;
- e) scioperi, serrate, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, occupazioni in genere, terrorismo e sabotaggio.

ART. 02 – RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE

Agli effetti della presente Sezione di polizza, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati da eruzioni vulcaniche e mareggiate;
- d) causati con dolo dell'Assicurato;
- e) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 03 - COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO

Con riferimento all'art. 1900 del C.C., si precisa che sono compresi in garanzia i danni derivanti dagli eventi garantiti determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

ART. 04 – BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesattezze od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 06 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO

Veicoli nuovi: - In caso di danno totale o parziale entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione sarà risarcito il “Valore originale” del veicolo o delle sue parti.

- In caso di danno totale o parziale dopo 6 mesi e non oltre i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il risarcimento sarà effettuato nella misura dell'85% del "Valore originale" del veicolo, o delle sue parti.
- In caso di danno totale dopo i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione sarà risarcito il valore riportato in polizza, purchè tale valore corrisponda all'inizio dell'anno assicurativo, alle valutazioni riportate su Eurotax Giallo. Qualora il valore riportato in polizza rispetto alla valutazione riportata su Eurotax giallo all'inizio dell'anno assicurativo risulti:
 - a) superiore sarà risarcito l'importo corrispondente alla valutazione di Eurotax Giallo all'inizio dell'anno assicurativo;
 - b) inferiore sarà risarcito l'importo corrispondente alla valutazione di Eurotax Giallo al momento del sinistro con il limite massimo del valore assicurato.

Veicoli usati: In caso di danno totale sarà risarcito il valore riportato in polizza, purchè tale valore corrisponda all'inizio dell'anno assicurativo, alle valutazioni riportate su Eurotax Giallo. Qualora il valore riportato in polizza, purchè tale valore corrisponda all'inizio dell'anno assicurativo, alle valutazioni riportate su Eurotax Giallo all'inizio dell'anno assicurativo risulti:

- a) superiore sarà risarcito l'importo corrispondente alla valutazione di Eurotax Giallo all'inizio dell'anno assicurativo;
- b) inferiore sarà risarcito l'importo corrispondente alla valutazione di Eurotax Giallo al momento del sinistro con il limite massimo del valore assicurato.

I danni parziali subiti dai veicoli saranno risarciti senza l'applicazione di alcun degrado sulle parti di carrozzeria.

Per "Valore originale" del veicolo si intende il prezzo della fattura d'acquisto, comprensiva di optional fissi e mobili forniti dal costruttore, con o senza I.V.A., oltre a quello di eventuali accessori installati successivamente, in forma fissa, inclusi cerchi in lega, radio telefoni, apparecchi audiovisivi, condizionatori d'aria ecc., purchè regolarmente segnalati per la copertura assicurativa, con o senza I.V.A.

ART. 07 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

La garanzia incendio è prestata senza applicazione di scoperti e franchigie.

Le garanzie furto, rapina, eventi speciali e danni accidentali vengono prestate sotto deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00, per i soli autocarri il minimo si deve intendere elevato a € 500,00.

SEZIONE 3 "GARANZIE INTEGRATIVE

Valida per tutte le autovetture e autocarri

A) ROTTURA CRISTALLI – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli (anteriori, posteriori e laterali) installati sul veicolo descritto in polizza a seguito di rottura determinata da cause accidentali.

La garanzia è prestata finì alla concorrenza di Euro 1.000 per evento.

La garanzia non comprende:

- rigature, segnature e simili;
- danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
- i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.

B) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne del veicolo descritto in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso di vittime di incidenti stradali.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi di circolazione.

Il trasporto dovrà essere comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento.

C) DANNI AI BAGAGLI – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato, a seguito di incendio o di incidente stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale che – per loro naturale destinazione – i viaggiatori recano con sé, esclusi denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento.

D) TRASPORTO FERITI

La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato - **fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo** - per il trasporto, con qualunque mezzo, dell'Assicurato medesimo o di altre persone trasportate sul veicolo assicurato, in caso di incidente stradale, dal luogo dell'incidente al più vicino ospedale o posto di pronto soccorso.

E) RIPRISTINO AIRBAG

La Società assicura il rimborso all'Assicurato delle spese sostenute dall'Assicurato medesimo per il ripristino degli

airbag montati sul veicolo assicurato a causa di un sinistro da circolazione o di un danno accidentale (kasko) o a

causa di un evento fortuito.

L'indennizzo massimo non può superare euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Nessun rimborso è dovuto se gli eventuali altri danni al veicolo non vengono, o non possono essere, riparati.

F) PERDITA CHIAVI

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o

sbloccaggio del sistema antifurto dell'autovettura identificata in polizza, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione della chiave elettronica o delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le

spese di intervento per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 500,00. L'Assicurato è tenuto a produrre la fattura - o la ricevuta fiscale - delle spese sostenute nonché, ove la causa dell'evento sia stata dolosa, copia della denuncia fatta all'Autorità

G) RIMBORSO SPESE TRAINO

Qualora il veicolo assicurato non sia in condizioni di spostarsi autonomamente a seguito di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza, **l'Impresa rimborserà fino alla concorrenza di €. 250,00 per sinistro**, le spese di recupero, traino e trasporto, fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino all'abituale residenza dell'assicurato o autocarrozzeria/officina di sua fiducia, purchè entro 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro

SEZIONE 4 "SPESE LEGALI E PERITALI "

Valida per tutti i veicoli assicurati con la presente polizza

ART. 07 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di Euro 15.000 per evento e per anno assicurativo ed alle condizioni che seguono, l'onere delle spese giudiziali (legali e peritali) occorrenti per la tutela dell'Assicurato in conseguenza di un fatto involontario originato:

1. dalla circolazione del veicolo a motore descritto in polizza, guidato dallo stesso o da altra persona da lui autorizzata alla guida;
2. dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante identificato ad uso privato descritto in polizza, se pilotato dallo stesso o da altra persona da lui autorizzata.

Tali spese di assistenza giudiziale sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese peritali;
- le spese di giudizio nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società , o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

ART. 08 – DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità delle disposizioni legislative in vigore ed a quanto previsto dalla carta di circolazione o dal certificato o licenza di navigazione;
- se il conducente del veicolo o il pilota del natante non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione degli artt. 186 o 187 del D.L. 30.4.92, n. 285, e successive modificazioni, o delle disposizioni vigenti, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società derivanti da fatti connessi con la circolazione o la navigazione del veicolo indicato in polizza.

ART. 09 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, etc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato o da rapporti contrattuali dell'Assicurato stesso: non si considerano tali le controversie con persone trasportate;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

ART. 10 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale, a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per le controversie derivanti da violazioni di norme od inadempimenti verificatisi esclusivamente:

- per i veicoli: nel territorio della Unione Europea, dei paesi dell'Europa geografica escluso ex. URSS, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino purché trattate davanti all'Autorità Giudiziaria dei rispettivi Paesi;
- per i natanti: nel mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne italiane e svizzere dei laghi Maggiore e Lugano;

purché trattate davanti all'Autorità Giudiziaria dei rispettivi Paesi.

ART. 11 – DECCORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie insorte e determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità della stessa.

ART. 12– MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e dell'Agenzia, l'esposizione precisa e veritiera del fatto, la precisazione della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni nonché l'indicazione degli estremi della patente dei conducenti e della polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi.

In ogni caso l'Assicurato deve far pervenire all'Agenzia presso cui è stata stipulata la polizza o alla Direzione della Società notizie di ogni atto a lui notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, entro 10 giorni dalla data della notifica.

ART. 13 – GESTIONE DELLE VERTENZE

Trascorsi 60 giorni dalla formale richiesta di risarcimento senza che sia stato possibile pervenire alla definizione della vertenza con il terzo, oppure vi sia conflitto di interessi fra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo, per l'ulteriore tutela giudiziale dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia fra coloro che risiedono nel luogo ove ha sede la Corte di Appello competente, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito esclusivamente dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore, la decisione può essere demandata all'Autorità giudiziaria oppure ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

ART. 14 – DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ED ONERI FISCALI

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti ed a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 15 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI E DELLE SPESE

Nei casi di ottenuta liquidazione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato in favore dello stesso Assicurato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute, anche in via di surroga di cui all'art. 1916 del Codice Civile.

| |
|--|
| NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI |
|--|

ART. 16 – TERMINI DI DENUNCIA SINISTRI

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile e con riferimento ai relativi articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione, d'accordo tra le Parti, i termini per la denuncia del sinistro si intendono elevati a **10 (dieci) giorni**.

ART. 17 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia ad esercitare azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, del Presidente, degli Amministratori e del Direttore dell'Ente.

Tale rinuncia alla rivalsa si intende operante anche in caso di guida in stato di ebbrezza.

ART. 18 – VALIDITÀ TERRITORIALE

La presente polizza si intende valida ed operante per eventi verificatisi nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea, dell'Europa Geografica escluso ex URSS, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Ove richiesto la Società provvederà al rilascio di apposita Carta Verde.

ART. 19 – DURATA DEL CONTRATTO – EVENTUALE RINNOVO DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

A - Durata del contratto – Eventuale rinnovo

La durata del contratto è stabilita in anni 1 con possibilità di eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 1 anni qualora il Contraente né ravvisi la necessità, l'opportunità, la convenienza e salvo accettazione della Società.

L'assicurazione avrà effetto **dalle ore 24 del 01/01/2019 e termina alle ore 24 del 01/01/2020** senza obbligo di disdetta.

Il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.

Qualora la Società fosse disponibile al rinnovo del contratto a condizioni diverse da quelle in corso e il Contraente non dovesse accettare la proposta di adeguamento, la Società si riserva la possibilità di non rinnovare il contratto

B - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento dei premi

Tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza si intende confermata dal successivo pagamento del premio effettuato nei seguenti termini:

1. Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente **entro il 30° giorno dalla data di decorrenza della polizza**;
2. Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 30° giorno dalla data di scadenza della rata.
3. In ogni caso, per le rate successive alla prima, rimane stabilito che se la Società non avrà ricevuto il pagamento del premio nei termini contrattuali, riterrà comunque, a tutti gli effetti, in copertura la polizza, a meno che il Contraente non abbia espresso volontà diversa, restando l'obbligo del Contraente stesso al pagamento della rata di premio scaduta.
4. Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Società, da parte del Contraente stesso;
5. Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente alla Società.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

ART. 20 – OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro 90 (novanta) GIORNI dalla fine di ogni esercizio, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio fornendo, in particolare, il rapporto sinistri/premi riferito all'esercizio trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta e, in ipotesi di gara, poter fornire alle Società offerenti dati tecnici riscontrabili

Per l'ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della scadenza finale.

ART. 21 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Si conviene che, in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le Condizioni tutte a stampa e le Condizioni dattiloscritte, prevalgano queste ultime.

ART. 22 – RINVIO ALLA LEGGE – FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono le norme previste dal codice civile. In caso di controversia si dichiara competente il Tribunale nel cui territorio ha sede l'Assicurato.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'

ELENCO VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE

| | Tipo veicolo | Marca/Modello | Targa | Q.li/CC | Alimentazione | Forma Tariffaria di provenienza Comp. UNIPOL | Garanzie |
|----|--|----------------------|-----------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | MACCHINA OPER.SEM. CARICATORE ESCAV. POST. SGOMBRANEVE | Fai Komatsu wb 93 r2 | AB Y 409 | Q.li 76 | Diesel | Tariffa fissa | Come da capitolato +7 |
| 2 | AUTOCARRO TRASP. COSE C/P + RIM. | Fiat 135 | VI 632440 | Q.li 133+ Gancio q.li 35 rimorchiabili | Diesel | B/M | Come da capitolato +6+7 |
| 3 | AUTOVETTURA TRS. PERSONE | Ford Transit | AB 506 LY | KW. 59 CC. 2496 | Diesel | B/M | Come da capitolato +6+7 |
| 4 | AUTOVEICOLO TRASP.SPECIF. C/P | Nissan | DV930RX | Q.li 35 | Diesel | B/M | Come da capitolato +1+2+3+4+5+6+7 |
| 5 | AUTOCARRO TRASP. COSE - C/P | Piaggio Porter | CD 291 GF | Q.li 16 | Benzina | B/M | Come da capitolato +6+7 |
| 6 | AUTOVETTURA TRASP. PERSONE | Nissan | FE973HD | KW 85 | Propulsione Elettrica | B/M | Come da capitolato +1+2+3+4+5+6+7 |
| 7 | MACC. OP. SEMOV. | Unieco 40.6 se | AD V 238 | Q.li 110 | Diesel | Tariffa fissa | Come da capitolato +7 |
| 8 | AUTOCARRO TRASP. COSE - C/P | Piaggio Porter | CK 387 WY | Q.li 16 | Benzina | B/M | Come da capitolato +6+7 |
| 9 | AUTOVETTURA TRASP. PERSONE | Fiat Panda | CS 664 GE | KW 40 CC 1108 | Benzina | B/M | Come da capitolato +6+7 |
| 10 | AUTOVETTURA TRASP. PERSONE | Fiat Panda | CS 637 GE | KW40 CC 1108 | Benzina | B/M | Come da capitolato +6+7 |
| 11 | AUTOVETTURA TRASP. PERSONE | Fiat Doblò 1.6 | CT 554 DK | KW76 CC1596 | Benzina | B/M | Come da capitolato +6+7 |
| 12 | CARELLO TRAINO (MACCH.OP.TRAINATA) | Spanditrice famas | TKA120179 | Q.LI 25 | | Tariffa fissa | Come da capitolato +7 |
| 13 | AUTOCARRO C.P. | Piaggio S85 | DK 435 XH | Q.LI 15 | Benzina | B/M | Come da capitolato +6+7 |
| 14 | AUTOCARRO C.P. | Piaggio S85 | DK 436 XH | Q.LI 15 | Benzina | B/M | Come da capitolato +6+7 |
| 15 | AUTOCARRO TRASP.COSE C.P. | Fiat Ducato | DR 546 AG | Q.LI 30 | Diesel | B/M | Come da capitolato +6+7 |
| 16 | MACC. OPER. SEMOVENTE USO SPECIALE | Ma.Tra 205 Bcs | AHF526 | Q.LI 12 | Benzina | Tariffa fissa | Come da capitolato +1+7 |
| 17 | MACC. OPER. SEMOVENTE USO SPECIALE | Ma.Tra 205 Bcs | AHF527 | Q.LI 12 | Benzina | Tariffa fissa | Come da capitolato +1+7 |
| 18 | AUTOVETTURA TRASP. PERSONE | Fiat Punto 3^ Serie | ED 582 DJ | CC 1242 KV44 | Benzina | B/M | Come da capitolato +1+2+3+4+6+7 |
| 19 | AUTOCARRO TRASP. DI COSE C/P | Dokker van | FK666GT | Q.li 19 | Benzina | B/M | Come da capitolato + 6+7 |

GARANZIE:

Comune di Marano Vicentino

- 1) INCENDIO;
- 2) FURTO/RAPINA;
- 3) EVENTI SOCIO POLITICI;
- 4) EVENTI ATMOSFERICI;
- 5) DANNI ACCIDENTALI(Kasco);
- 6) CRISTALLI
- 7) TUTELA LEGALE